



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Dirigente

Proposta n. 03 3860/2018

Ordinanza. n. 725 del 13/09/2018

Oggetto: LIMITI E DIVIETI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE PER LA VENDITA ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESENTI NEL CENTRO STORICO DURANTE LA NOTTE BIANCA TRA IL 14 ED IL 15 SETTEMBRE 2018

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Ordinanza n. 720 del 12/09/2018, sono stati introdotti “Limiti e divieti per l esercizio del commercio su aree private e pubbliche per la vendita anche mediante distributori automatici e per la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo in involucri in vetro e metallo per asporto Divieto di somministrazione e o vendita di bevande dal contenuto alcolico superiore al 5 per cento *Notte Bianca2018* da svolgersi nella notte tra il 14 ed il 15 Settembre 2018”;

- nella Città di Trapani è stata programmata, con Atto di Indirizzo n. 98 dell'11/09/2018 e su proposta degli operatori del settore nonché coordinata dall'Ente Luglio Musicale, una “*Notte Bianca 2018*”, al fine di offrire momenti di intrattenimento e di svago sia ai cittadini residenti che ai turisti che affluiranno nel nostro territorio;

Visto il verbale del TAVOLO TECNICO del 12/09/2018, relativo all'evento “*Notte Bianca 2018*”che si terrà a Trapani nella serata di venerdì 14/ Settembre 2018;

Atteso che in data 13/09/2018, con nota pec acclarata al prot. n. 85235, a rettifica di quanto determinato in data 12/09/2018, la Questura ha rappresentando l'esigenza <<*che venga adottata, in occasione dell'evento “NOTTE BIANCA 2018”, specifica Ordinanza di Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche, nonché il Divieto di vendita di qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro e/o lattina provvedendo nel contempo ad analogia inibizione per i distributori automatici presenti nel centro storico*>>;

Ritenuto, per quanto sopradetto, di dover modificare l'Ordinanza Dirigenziale n. 720 del 12/09/2018;

Che tale manifestazione, risulta inserita nell'ambito di un programma di manifestazioni ricreativo/culturali, volte a promuovere la crescita della cultura e dell'ospitalità nel nostro territorio;

Atteso che è obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale attuare, anche per il tramite di tali manifestazioni, una politica di incentivazione, volta alla riqualificazione socio-economica di tutto il territorio

Ordinanza. n. 725 del 13/09/2018 pag. 1/4

comunale ed in modo particolare all'offerta di servizi al turismo in occasioni di eventi localied altre riunioni straordinarie di persone;

Considerato che è prevista una notevole partecipazione di numerosi turisti insieme ai cittadini residenti, risulta oltremodo opportuno, ancorché necessario, offrire al pubblico la possibilità di fruizione dei servizi connessi al commercio al dettaglio ed a quelli offerti dai pubblici esercizi, e che costituisce notevole opportunità per gli stessi operatori commerciali;

Che la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attuata con Ordinanza Sindacale N.108/PI del 19/06/2013, possono ben inquadrarsi in tale ottica incentivante, nonché nella necessità di offrire ai visitatori ed ai turisti ogni forma di servizi ivi compresi la possibilità di acquisire beni e servizi in qualunque orario;

Che a tal fine si rende opportuno, limitatamente al periodo della "Notte Bianca 2018" in cui si svolgeranno innumerevoli manifestazioni ed esibizioni artistiche, culturali e musicali coordinate dall'Ente Luglio Musicale, disciplinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali per tutta la durata della manifestazione e comunque con inizio dalle ore 21,00 del giorno 14/09/2018 per concludersi alle ore 04.00 del giorno a seguire;

Considerato altresì che tale massiccia presenza di visitatori impone la necessità di approntare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione, mantenendo in efficiente stato di decoro la Città;

Che la pulizia e la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e specificatamente delle vie cittadine può rientrare nell'ampia sfera dei servizi pubblici in quanto sono finalizzate a "consentire condizioni di decoro, fruibilità ed agibilità dei beni immobili, connotando il servizio pubblico nel rapporto di strumentalità intercorrente tra le attività svolte a favore dell'Ente, l'attività di diretta erogazione dei servizi in favore della collettività sottostante da parte degli uffici medesimi, rapporto che consente di qualificare anche le prime attività in chiave di servizio pubblico;

Ritenuto che oltre i motivi connessi all'inquinamento ambientale, uno dei fattori di maggiore criticità, connesso a motivi di ordine pubblico, consiste nella frantumazione degli involucri di vetro e/o di materiale metallico contenenti bibite e alimenti consumati dagli avventori, che possono costituire armi improprie atte ad offendere l'incolumità delle persone;

Che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell'art.54 del D. lgs. 267/2000, le limitazioni e i divieti che con la presente ordinanza si intendono adottare;

Atteso, che nella categoria delle ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità, e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamenti;

Ritenuto pertanto necessario valutare l'opportunità di disporre il divieto di vendita, commercializzazione e/o somministrazione per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche in vetro e/o contenitori metallici, *effettuata dagli operatori del settore, nonché dai gestori di distributori automatici* al fine di garantire decoro, sicurezza e la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, *vietare a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'aria interessata dalla manifestazione*;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno prot.n. U.0011464 del 19/06/2017, in materia di indicazioni tecniche in merito a misure di *Safety* in occasioni di manifestazioni pubbliche;

Vista la Circolare del 07/06/2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza in materia di *Safety and Security*;

Preso Atto della nota prot.n 84484 del 12/09/2018 trasmessa dal Comando di Polizia Municipale 2018, relativa alle disposizioni previste dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, in ossequio alla normativa di settore;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.117/P.I. del 21 Maggio 2009 riguardante disposizioni ed obblighi per gli esercenti titolari di bar, panifici, pizzerie, ristoranti, pub, fast food e simili e dei venditori ambulanti di prodotti alimentari a tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.113/P.I. del 20 Maggio 2009 riguardante " Disposizioni e divieti per la vendita ed il consumo di bevande alcoliche, a tutela della pubblica incolumità e per la fruibilità delle aree e delle piazze del territorio cittadino e delle frazioni;

Vista la legge 120/2010, art.54, 2° quater, che prevede la dotazione da parte dei gestori dei pubblici esercizi di precursori chimici o elettronici per il controllo del tasso alcolemico, nonché della dotazione, all'interno dei locali, di tabelle illustrative indicanti i danni che possono essere determinati dall'alcool;

Visto D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 – concernenti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città';

Vista l'Ordinanza Sindacale n.70/P.I. del 11/06/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL;

Per le superiori premesse che si intendano ribadite nella parte dispositiva di seguito mentovata;

ORDINA

In via del tutto eccezionale ed esclusivamente durante la *Notte Bianca2018* da realizzarsi con inizio dalle ore 21,00 del giorno 14 Settembre per concludersi alle ore 04.00 del giorno a seguire:

- E' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche effettuata dagli esercenti ex legge 287 del 25/08/1991, L.R. n.28/99, L.R. n.18/95, in bottiglie e in recipienti di vetro, nonché in lattine, per tutta la durata della manifestazione; La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;

- E' vietata la vendita di qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro e/o lattina per distributori automatici presenti nel centro storico;

- E' vietato a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'aria interessata dalla manifestazione;

- E' vietato gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità;

- E' vietato bivaccare o sistemare giacigli, usare luoghi pubblici per deiezione, sostare per consumo cibo e/o bevande, abbandonando rifiuti (cartacce, cicche di sigarette, etc.);

- L'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.6 della legge n.447/1995, si intende automaticamente revocata nel caso in cui si contravvenga all'ordine tassativo di sospendere la manifestazione entro l'orario su indicato;I titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), le attività commerciali in sede fissa, nonché eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche sono obbligati:

Ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto

prescritto;

L'inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui ai superiori punti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché quelle previste dalla legge;

A chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente n.720 del 12/09/2018.

DISPONE

Trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni emanate in materia di *Security*;

Dare atto che il presente provvedimento si applica all'intero territorio comunale;
Di dare notizia dell'adozione dell'odierno provvedimento alle Rappresentanze di Categoria, soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, a mezzo sito internet del Comune, a mezzo stampa;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza;

Il presente provvedimento ai fini della sua esecuzione viene trasmesso:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;

alla Questura di Trapani;

al Comando di Polizia Municipale

al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trapani;

al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trapani.

Trapani, li 13/09/2018



Sottoscritta dal Dirigente

CANALE VINCENZA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 13/09/2018